

L'azione di regresso del rivenditore nei confronti della catena distributiva

di Gian Franco Simonini

Stante l'obbligo del venditore di un bene di consumo di garantire che il medesimo funzioni perfettamente per un determinato periodo di tempo e considerato che il costo della garanzia è riferibile al produttore, il rivenditore che non fa parte di una catena distributiva del produttore (rete ufficiale di vendita) trova, nell'azione di regresso ex art. 131 codice del consumo, quello stesso meccanismo per recuperare i costi della garanzia che (generalmente) ha il rivenditore della rete di vendita ufficiale del produttore in forza del contratto di assistenza post vendita

Le vendite a catena

L'azione di regresso dell'ultimo rivenditore verso la catena distributiva, ora prevista dall'art. 131 del codice del consumo¹, apparentemente si presenta come una norma di difficile comprensione e non collocata nella sede opportuna, occupandosi di rapporti tra due imprenditori. Essa prevede il diritto del rivenditore, salvo esclusione pattizia, di rivolgersi, a ritroso, alla catena distributiva per ripetere quando ha dovuto prestare al cliente finale in base alla garanzia ex vendita. Punti fermi sono che: a) il rimedio deve ritenersi speciale², cioè alternativo all'azione in garanzia ex vendita di cui all'art. 1490 c.c., b) il rimedio non ha natura risarcitoria e non copre l'intero pregiudizio sofferto del rivenditore, c) il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso uno (qualsiasi) dei soggetti della catena distributiva attraverso una sorta di *action directe* alla francese, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa. Questi è il soggetto che ha contrattato con lui, ha potuto raccogliere le sue richieste sulla destinazione ad un uso particolare del prodotto e rendersi conto delle sue aspettative. Si riconferma

¹ Articolo che riproduce l'art. 1519 *quinquies* c.c. (introdotto dal D. Lgs. 24/02, attuativo della direttiva 4/99/CE).

² Sulla differenza dell'azione di regresso rispetto a quella ex garanzia di cui all'art. 1490 c.c., LUMINOSO, Azioni di regresso nelle vendite a catena in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, Padova, 2003, 468.

così il consolidato impianto della giurisprudenza sulle vendite a catena³ che impone al compratore di risalire a ritroso nella catena, anello dopo anello, salvo che il medesimo eccepisca al produttore di aver commercializzato un prodotto pericoloso⁴ (*rectius*, difettoso) che ha causato un danno. In quest'ultimo caso la responsabilità extracontrattuale conseguente alla messa in commercio di un prodotto difettoso (affetto da un difetto di progettazione, produzione o di informazione nell'uso) che ha determinato un danno a persone o cose consente al cliente finale di rivolgersi direttamente al produttore. Un unico fatto generatore determina, al contempo, un concorso di diverse responsabilità⁵: quella contrattuale del venditore del prodotto per difetto di conformità e quella extracontrattuale del produttore per commercializzazione di prodotto difettoso (ricomprendo in questa accezione sia la responsabilità ex art. 2043 c.c. che la responsabilità da prodotto ex D.P.R. 224/88, le quali si diversificano tra loro solo per la facilitazione accordata al danneggiato nella prova della colpa del produttore nell'ultima fattispecie, tant'è che si parla di responsabilità oggettiva).

Nello schema dell'art. 131 il rivenditore, risolta la controversia con il cliente finale, deve ovviamente recuperare il costo del reclamo del cliente finale: costo che può riguardare la riparazione, la sostituzione del bene, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o servizi accessori (es. consegna di un bene sostitutivo).

Naturale contraddittore è il suo venditore. In linea pratica, il problema non si pone nei casi in cui il rivenditore offre anche il servizio assistenza ed il bene è assistito da collaterale garanzia di fabbrica (commerciale); in tal caso, il rivenditore ribalta immediatamente questi costi sul produttore. Sotto questo profilo la norma non fa che riprodurre quella che è una necessaria esigenza in

³ La terminologia "vendite a catena" corrisponde, sostanzialmente, a quella di "catena distributiva". Questa fattispecie non presenta specifiche particolarità nella garanzia per i vizi, presenta maggior utilità nella responsabilità del produttore ex D.P.R. 224/88, ove sono diversamente considerate le figure del produttore/importatore e del rivenditore. Quest'ultimo è escluso da responsabilità se dichiara chi è il produttore.

⁴ La materia del prodotto pericoloso ha specifica attinenza al diritto penale e configura un prodotto che crea un rischio tale da compromettere la sicurezza nell'uso normale (v. dir. 2001/95/CE, recepita dal D. Lgs. 172/04). Le massime giurisprudenziali riguardanti il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale allorché alludono ad un prodotto pericoloso non fanno riferimento a questa disciplina, ma a quella dell'illecito ex art. 2043 od a quella di cui al D.P.R. 224/88, cioè a fattispecie più propriamente definibili come prodotto difettoso.

⁵ In giurisprudenza è costante la massima: "Nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica" (Cass. 31 maggio 2005, n. 11612).

un contratto di distribuzione cui accede un servizio di assistenza post vendita⁶ eseguito nell'interesse del fornitore/produttore⁷, per cui la possibilità, prevista nella normativa, di escludere il regresso si presenta eventualità del tutto marginale. Esisteranno, infatti, pregressi accordi tra con il produttore (o fornitore) per regolare le lavorazioni in garanzia, con costi e tempi predeterminati. Analogamente, avverrà ove il rivenditore, sempre sussistendo la garanzia di fabbrica, possa indirizzare il cliente finale ad un punto assistenza del produttore⁸. Ovviamente non interessano qui quelle garanzie rese autonomamente dal rivenditore per rendere maggiormente "appetibile" l'acquisto del bene.

La rete ufficiale di vendita del produttore/fornitore

A questo punto va considerato che il bene può essere pervenuto al cliente sia in base ad una catena distributiva a cascata formata da soggetti tutti legati da contratti (o sub-contratti) di distribuzione (la cd. rete ufficiale del costruttore) che risalgono verticalmente al produttore⁹ (o fornitore), oppure in base ad una catena ove alcuni segmenti sono legati da semplici relazioni contrattuali di vendita. Quest'ultimo può essere il caso di un rivenditore che abbia acquistato un prodotto da un grossista esclusivo del produttore in questa catena: produttore > grossista autorizzato > rivenditore indipendente > cliente finale. Anche questa catena può definirsi contrattuale distributiva, se la si riguarda sotto l'aspetto della teoria dei contratti di compravendita. Ai fini che interessano, però, assume rilevanza solo la prima o quel segmento della

⁶ Nei moderni sistemi distributivi quasi mai il produttore vende il prodotto direttamente al consumatore o si occupa dei reclami dei clienti finali per vizi della merce, ma delega queste fasi a strutture articolate con specifica competenza. A seguito di questa dissociazione, sarà la rete di assistenza post vendita chiamata a risolvere i reclami dei clienti per vizi in luogo e nell'interesse del costruttore.

⁷ V. SIRRI-ZAVATTA, I contratti di distribuzione nei mercati esteri, Maggioli, 2004, pg. 239: "in tali ipotesi è quindi normale che il concessionario non si accolli l'onere economico derivante da fatti comunque imputabili al concedente e richieda a quest'ultimo la rifusione dei costi sostenuti". Questo spiega perché l'azione di regresso non è mal collocata nella sezione della garanzia dei beni di consumo: nessun rivenditore assumerebbe la vendita di un prodotto se non ricevesse assicurazione dal produttore della rifusione dei costi dei servizi post vendita.

⁸ Non necessariamente i rivenditori svolgono anche assistenza anche se sono autorizzati, cioè fanno parte della rete ufficiale del costruttore; nel settore automobilistico la distribuzione e l'assistenza non possono essere cumulativamente imposte alla rete, ma possono essere volontariamente assunte in via cumulativa, v. regolamento 1400/02/CE del settore automobilistico.

⁹ Nel regolamento 2790/99CE sugli accordi verticali si parla di catene distributive formate dal Fornitore e dall'Acquirente, soggetti operanti a diverso livello di mercato (il primo nel mercato della produzione, il secondo della distribuzione). A livello orizzontale operano imprese generalmente concorrenti.

seconda che è legato al produttore. Va, infatti, rilevato che, nell'attuale distribuzione l'interesse del consumatore si raggiunge mettendo in commercio un prodotto che è non solo venduto correttamente, ma anche correttamente assistito nella fase post vendita. E' del tutto evidente che, per determinati prodotti (specie se tecnologici), se mancasse l'assistenza post vendita, l'acquisto rischierebbe di rivelarsi disastroso¹⁰. Quando è allestito un efficace servizio assistenza post vendita da parte del costruttore, il membro della rete che effettua l'assistenza ha una relazione contrattuale con produttore per eseguire le lavorazioni necessarie e ribaltarne i costi sul produttore.

Ora, fatte queste premesse, nel caso nasca una contestazione ed il rivenditore finale la risolva, questi dovrà rivalersi a ritroso nella catena, salvo che il "problema" non sia a lui immediatamente ascrivibile (si pensi al caso in cui il rivenditore non ha eseguito le operazioni di preconsegna, cd. PDI). Dunque, il "problema" per essere rilevante ed autorizzare il regresso deve riferirsi, per prima cosa, ad una azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario.

Se ciò si verifica (ad es. sussiste un difetto di progettazione o costruzione del prodotto), in mancanza di una regolamentazione pattizia, il rivenditore indipendente trova nel regresso di cui all'art. 131 una base normativa esattamente corrispondente a quella che ha il rivenditore autorizzato nella rete: tutto quello che fa per soddisfare il cliente gli deve essere rifiuto secondo criteri prestabiliti. Ad esempio in una rete Produttore >grossista autorizzato > rivenditore indipendente, se il rivenditore indipendente fa una riparazione, ne ripete il costo al grossista, se consegna un bene sostitutivo nelle more della riparazione, ne ripete il costo allo stesso modo. A patto che il rivenditore agisca entro 12 mesi da quando ha soddisfatto le richieste del cliente e che i rimedi attuati siano corrispondenti a quelli previsti dalla normativa sulla garanzia ex vendita.

In assenza del regresso la domanda del rivenditore a ritroso avrebbe un primo evidente ostacolo: la probabile prescrizione dell'azione di risarcimento o di riduzione del prezzo, a causa degli stretti termini della garanzia ex vendita

¹⁰ V. Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori a proposito della chiara indicazione dei servizi post vendita; si veda anche il Regolamento n. 1400/02/CE sulla distribuzione ed assistenza delle autovetture a proposito della necessità che sia allestito dal costruttore anche il servizio di assistenza post vendita. In questo settore, relativo al principale bene di consumo, la comunità europea si era posta sin dal primo regolamento l'esigenza che il costruttore della vettura assicurasse il servizio garanzia attraverso la sua rete. Con la direttiva 44/99/CE la comunità europea ha dettato una disciplina uniforme della garanzia per i beni di consumo che accorda una notevole protezione al consumatore, stabilendo norme inderogabili. Non sembra, pertanto, più vendibile un bene nuovo privo di garanzia.

(art. 1495 c.c., III comma: L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna), non essendo concepibile una risoluzione del contratto in quanto il bene è già di terzi.

Inoltre, poiché, di fatto, solo con il risarcimento dei danni il rivenditore riuscirebbe a ribaltare a ritroso il danno risarcito a valle¹¹ si troverebbe assoggettato alla prova di danni giuridici secondo il rigoroso schema dell'art. 1223 c.c., che li limita (fortemente) alle sole conseguenze immediate e dirette¹².

L'azione di regresso qui considerata supera questi due ostacoli perché elimina il problema della prescrizione dell'azione e considera il costo dell'intervento un fatto legato alla garanzia e non al risarcimento dei danni: se il rimedio attuato dal rivenditore rientra tra quelli considerati dal legislatore, esso è presunto corretto ed il costo è ribaltabile automaticamente sull'immediato venditore. Si rimane nell'ambito dell'azione di garanzia per difetto di conformità.

Dunque, il vantaggio del rivenditore indipendente è quello di una veloce azione a ritroso in un rapporto tra imprenditori (B2B) con lo stesso contenuto di quella che ha esercitato il consumatore nei suoi confronti (B2C), pur in assenza di una relazione contrattuale con il produttore concernente una procedura per addebitare i costi della garanzia.

Il secondo rivenditore può essere o un membro della rete od altro rivenditore indipendente; in entrambi i casi il medesimo non ha partecipato alla vendita, ma è esposto alla richiesta dell'ultimo rivenditore per evidenti ragioni di speditezza dei traffici (peraltro l'inutilità della sua partecipazione alla richiesta del consumatore è evidente, in quanto la sua è una responsabilità da catena, probabilmente nemmeno a lui ascrivibile: la deve sopportare in quanto può a sua volta ribaltarla a ritroso nella catena). Se il secondo anello è un membro della rete (ad es. grossista autorizzato) è facile pensare che si pervenga ad una immediata definizione della richiesta, essendo questo ente preventivamente abilitato a riconoscere il costo al consumatore o all'ultimo rivenditore che non fa altro che agire nell'interesse del cliente finale: fondamentalmente, per questo secondo rivenditore, che esegua le lavorazioni in garanzia in proprio e che le paghi se eseguite da terzi, è irrilevante, se può spesarle. Se, invece, il secondo anello è ancora un operatore indipendente, occorrerà salire a ritroso ad un altro anello nella catena.

¹¹ V. Cass. 6 sett. 2000, n. 11756.

¹² Stante il rigore con il quale la giurisprudenza della S.C. interpreta questa norma, il rivenditore difficilmente riuscirebbe a ripetere quanto effettivamente sborsato al cliente finale.

Dunque, l'utilità della norma sul regresso è quella di consentire al rivenditore indipendente di comportarsi come se fosse un rivenditore della rete ed addebitare la rete dei costi della garanzia a patto che abbia operato un rimedio legale.

La responsabilità extracontrattuale nel difetto del prodotto

Va poi affrontata un'altra problematica. Si è affermato che la responsabilità in regresso ha la struttura della classica responsabilità aquiliana: qualunque soggetto abbia partecipato alla catena potrà essere chiamato a risponderne. Viene, conseguentemente, ipotizzato che il rivenditore possa agire *per saltum* immediatamente verso il produttore o qualsiasi anello della catena distributiva in forza di una responsabilità extracontrattuale.

A supporto di questa tesi si rileva che il diritto di regresso nasce anche quando il responsabile non ha disatteso alcuna obbligazione assunta nei confronti dell'avente diritto (quindi non esiste un rapporto diretto); in secondo luogo viene osservato che, anche nei casi in cui l'autore del difetto è legato contrattualmente al venditore finale, il diritto di regresso si fonda su un fatto ulteriore e distinto rispetto alla mera esecuzione della prestazione dovuta¹³.

Tali affermazioni non paiono decisive perché l'obbligazione che viene disattesa, consegnando un bene viziato, è intrinseca al bene, a prescindere dalla colpa; nei vari passaggi ogni venditore è responsabile per il solo fatto di aver venduto il bene anche ignorando i vizi; quindi che, alla fine, risponda il produttore, non legato da un rapporto contrattuale con consumatore, è naturale effetto del fatto che la responsabilità per garanzia corre (in avanti ed a ritroso) con il bene. E' vero che viene ribaltata una situazione di non conformità specifica del rapporto tra ultimo venditore e cliente finale (B2C), ma è proprio questa è la modifica legislativa. Non pare nemmeno decisiva l'obiezione per cui il dato testuale sarebbe inequivocabile, perché si parla del soggetto o dei soggetti responsabili¹⁴. Infatti, allorché il venditore finale si rivolge al suo immediato dante causa e questo al suo, il rivenditore finale tecnicamente rivolge la propria domanda ad entrambi.

Si consideri, inoltre, che non si riesce a comprendere come si possa concepire una azione contrattuale (rapporto B2C) che si trasforma in extracontrattuale in un altro rapporto autonomo (B2B), pur nascendo dalla garanzia di conformità verso il cliente finale. Bisogna pensare ad una

¹³ Sul punto, v. Commentario sulla vendita dei beni di consumo, a cura di S. Patti, Milano, 2005, 107.

¹⁴ Ciò farebbe presumere che l'azione in regresso potrebbe essere diretta a soggetti diversi.

trasformazione dell'azione in itinere, diversamente se vi fosse una azione extracontrattuale nata coevamente, si verserebbe nel caso già esaminato di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; tale trasformazione in itinere non trova giustificazione alcuna.

Peraltro, è difficile individuare un danno illecito (ex art. 2043 c.c.) in un "vizio" nell'ipotesi in cui il malfunzionamento non si traduca in un danno a persone o cose e quindi non si versi in ipotesi di danno da prodotto: se manca un danno illecito¹⁵ patrimoniale svilisce in quest'area la fattispecie dell'illecito extracontrattuale, se non allargando questa fattispecie ad aree contigue (legate a stati di sofferenza psichica) di difficile percepibilità. Occorrerebbe ipotizzare che la situazione di pericolo sia a tal punto rilevante da determinare nel proprietario della vettura viziata uno stato di disagio esistenziale obiettivamente accertabile.

Concepire una azione di regresso verso ogni anello della catena, vincolati verso l'ultimo rivenditore da responsabilità extracontrattuale, significa creare un vincolo solidale nella catena distributiva, ma una responsabilità solidale della catena è, peraltro, difficilmente concepibile nel sistema normativo comunitario, con l'eccezione di paesi come la Francia, ove esiste una concezione peculiare della obbligazione di sicurezza, concezione non trasportabile nel sistema comunitario¹⁶. Anche nella responsabilità (extracontrattuale) da prodotto il ruolo del distributore è diverso da quello del

¹⁵ Il produttore risponde dei danni cagionati per l'imperfetta costruzione di un prodotto che non offre la sicurezza normalmente insita negli altri esemplari della medesima serie (nella specie, un produttore di calzature è stato ritenuto responsabile per le lesioni personali subite dall'utilizzatrice rovinosamente caduta per strada a causa della rottura del tacco di uno stivaletto)(*Trib. La Spezia, 27 ottobre 2005, Foro it. 2005, I,3500*). Ne' pare potersi sostenere che il vizio/difetto realizza esso stesso un danno illecito; sul punto v. Cass. 29 aprile 2005, n. 8981: "In tema di vizi della cosa venduta, è legittimamente configurabile, in capo al venditore, il concorso di una responsabilità risarcitoria ex contractu con una di tipo aquiliano qualora il danno lamentato dall'acquirente ex art. 2043 c.c. si configuri non quale derivazione diretta ed immediata del vizio di costruzione (id est del malfunzionamento della cosa venduta) bensì come conseguenza ulteriore del malfunzionamento della res, a sua volta produttivo di autonomi ed indipendenti eventi dannosi (nell'affermare il principio di diritto che precede la Suprema Corte ha così ritenuto risarcibile tanto il danno contrattuale da vizio di funzionamento di un'autovettura, quanto il danno aquiliano subito dal compratore in conseguenza dell'incendio e della distruzione dell'autovettura stessa causati dal predetto malfunzionamento).

¹⁶ Concezione che traspare dalla decisione della Corte di Giustizia: La Repubblica francese, avendo incluso, all'art. 1386-2 c.c., i danni inferiori a euro 500; avendo ritenuto, all'art. 1386-7 comma 1 del suddetto codice che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore, e avendo previsto, all'art. 1386-12 comma 2 del suddetto codice che il produttore debba provare di aver adottato le norme atte a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter avvalersi delle cause di esonero previste dall'art. 7 lett. d) ed e) della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 n. 85/374/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli art. 9 comma 1 lett. b), 3 n. 3 e 7 della suddetta direttiva (*Corte di Giustizia CE, 25 aprile 2002, n. 52*).

produttore ed è limitato ad una verifica formale del prodotto¹⁷. Lo stesso vale nella normativa sul prodotto pericoloso (v. nota 3), ove sono previsti obblighi di controllo e denuncia a carico del distributore, ma non un responsabilità solidale ex se, peraltro difficilmente compatibile con i meccanismi della grande distribuzione, principale canale distributivo verso il consumatore. Non si può certo pensare che il ruolo del distributore sia quello di un accertare le qualità estrinseche ed intrinseche del bene, al di fuori di un esame meramente esterno del prodotto (ad es. se presenta la marcatura CE).

Conclusioni

Nella moderna visione della responsabilità civile e nell'esigenza di una rapida risoluzione delle controversie si individua nel costruttore del bene il soggetto che è meglio deputato ad immediatamente sopportare il costo del prodotto difettoso e dannoso. Al di fuori di questo caso, però, non vi sono ragioni per immediatamente rapportare anche un vizio (difetto di conformità) al produttore; vi sono, invece, ragioni per risalire a ritroso sino alla sua rete ufficiale e così risolvere il "reclamo" del consumatore secondo le procedure contrattualmente stabilite dal produttore per la gestione dei servizi post vendita. Nell'esempio sopra riportato di una catena del tipo Produttore>grossista autorizzato> rivenditore> cliente finale, vi sarà la certezza che non appena il reclamo sia arrivato al segmento Rivenditore>grossista autorizzato, scatteranno le procedure di liquidazione del rimborso senza necessità di ulteriori interventi. L'utilità pratica di rivolgersi immediatamente al costruttore da parte del rivenditore è inesistente. La catena distributiva ufficiale offre, nella sostanza, un tessuto relazionale che già contempla un modo di definizione del reclamo attraverso rapide procedure compensative.

A questo punto, occorre dar conto del fatto che la responsabilità da prodotto concettualmente descrive un danno che si verifica su una sfera esterna al

¹⁷ Non incorre nella presunzione di responsabilità ex art. 1 comma 4 D.P.R. n. 224 del 1988 chi non sia produttore del farmaco ma semplice distributore dello stesso, confezionato con indicazione precisa del produttore (nella specie, la società distributrice in Italia di farmaco prodotto da diversa società, con sede in Francia, è stata esentata dalla presunzione di responsabilità di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, e chiamata a rispondere del danno subito dall'utente del farmaco secondo la generale previsione dell'art. 2050 c.c. (*Trib. Roma, 20 aprile 2002, Giur. merito 2002, 1254*).

prodotto (beni o persone) e non al prodotto medesimo¹⁸; la tematica è tuttavia controversa nella giurisprudenza¹⁹.

Anche aderendo alla tesi della nostra giurisprudenza e cioè che la responsabilità extracontrattuale copre anche il danno al bene viziato, rimane il fatto che l'azione extracontrattuale verso il produttore presuppone, come si diceva, un danno materiale (quindi un impoverimento economico del danneggiato), elemento non necessario nel difetto di conformità²⁰.

Va anche rilevato che la catena distributiva non è mai stata considerata un'unica articolata struttura, i vari soggetti della catena mantengono, infatti, propria autonomia, la quale non consente nemmeno di attrarre l'una azione nella competenza per territorio dell'altra²¹. Aggiunge poco anche il fatto che ci si richiami ad una catena distributiva ai fini della responsabilità. La catena distributiva si contrappone a quella costruttiva che è quella organizzata dal costruttore/assemblatore per realizzare il prodotto approvvigionandosi dei materiali, in tale catena appare all'esterno solo la responsabilità del

¹⁸ v. Libro Verde, La responsabilità civile per danno da prodotti difettosi, UE, 1999, pg. 27, nota 63, ove si precisa che la tematica del danno al prodotto stesso è legata alla garanzia.

¹⁹ Per un uso della responsabilità aquiliana in caso di incendio di un prodotto, si è pronunciata la S. C., con motivazione non appagante, v. cit. alla nota 14, Cass. 29 aprile 2005, 8981.

²⁰ V. Cass. 12 maggio 2000, n. 6089: "Si ha riconoscimento, da parte del venditore del vizio della cosa venduta (che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1495 c.c., esonera il compratore dall'onere della denuncia prevista dal comma 1 della stessa norma) anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche soltanto possano renderla idonea all'uso cui è destinata, o diminuirne in modo apprezzabile l'utilizzazione. I vizi della cosa venduta possono infatti essere anche soltanto potenziali, specialmente quando oggetto della compravendita non è un bene di immediato consumo ma un bene destinato a durare nel tempo, come un bene strumentale destinato ad essere utilizzato da un imprenditore nella sua azienda".

²¹ In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chiede di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia c.d. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Più in particolare, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale preconstituito per legge (art. 25 cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella in garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria (Cass. SS.UU. 26 luglio 2004, n. 13968).

costruttore/assemblatore e si caratterizza per il differente piano (mercato) nel quale opera il fornitore rispetto al rivenditore (acquirente).

La catena distributiva del costruttore enfatizza le relazioni contrattuali che intercorrono tra i membri, ma non presenta particolarità all'esterno.

Pertanto, è difficile pensare ad una azione in regresso verso un rivenditore “a caso” della catena, questo perché non se ne vedrebbe il fondamento giuridico, né probabilmente l'utilità (riguardata anche dalla parte del produttore il quale mentre ha un interesse, ed un obbligo, a monitorare il prodotto sotto l'aspetto della difettosità o della pericolosità, allestendo, se necessario, campagne di richiamo, interventi di prevenzione o correttivi, non ha particolare interesse, nè probabilmente strutture adeguate, a gestire direttamente i reclami in garanzia).